



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 61 del 08/05/2026

OGGETTO: ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA PROVINCIA DI RIMINI PER L'UTILIZZO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DEL CONTROLLO FAUNISTICO..

La L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” all’art 40 conferma in capo alle Province le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica.

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” all’art 19, comma 2, dispone che “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria”.

La L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” all’art. 16 dispone che “la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell’art. 19, comma 2, della Legge statale.

I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall’art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori a tale scopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna”.

Per quanto sopra disposto il Servizio di Polizia Locale della Provincia di Rimini è chiamato ad attuare il coordinamento di tutti gli operatori impegnati sul territorio provinciale in attività di controllo numerico delle specie oggetto di piani di controllo; tale attività consiste sia nell’attivazione degli operatori nei diversi istituti territoriali e nei confronti delle diverse specie, sia nella raccolta dei dati di abbattimento e nel controllo sul rispetto dei contingenti di prelievo previsti dalle norme.

Per la corretta ed efficiente esecuzione dell’attività di coordinamento sopra descritta, specialmente con riferimento alla necessità del tempestivo recupero da parte di tutti gli operatori attivi, dei dati di prelievo per il controllo del rispetto dei contingenti numerici per specie e per la conseguente eventuale sospensione o riprogrammazione dell’attività di controllo, risulta di fondamentale importanza l’impiego di un sistema informatizzato, cui si possano connettere da remoto, anche con dispositivi mobili, tutti gli operatori impegnati nei piani di controllo della fauna,

oltre che per garantire la gestione in tempo reale di tutta l'attività da parte degli operatori della Provincia.

Richiamati il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" e i principi guida del "Piano Triennale per l'informatica 2024-2026" emanato da AgID, che evidenzia l'esigenza di "implementare processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione".

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'articolo 15 della L. 241/90, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che la Provincia di Modena ha realizzato un software per la gestione dell'attività degli operatori autorizzati dalla Provincia al controllo faunistico, conforme alla normativa nazionale e regionale e si rende disponibile a condividere il software, coerentemente alla logica del riuso, alle altre province del territorio regionale interessate ad utilizzarlo a supporto dei propri sistemi informativi.

Il software consente di essere configurato multi-ente e garantisce la separazione logica dei dati di ciascun Ente, assicurando quindi agli operatori dei singoli enti l'accesso profilato e limitato ai propri dati.

Per le possibili future implementazioni e adeguamenti normativi, può risultare conveniente condividere l'installazione di tale software su un'unica istanza, così da ottimizzarne le risorse elaborative e di gestione e che la Provincia di Modena si rende disponibile ad ospitare l'istanza multi-ente sui propri sistemi, dove già è implementata e funzionante, ottenendone così un possibile risparmio di risorse e una migliore sostenibilità nel tempo.

La Provincia di Modena mette a disposizione della Provincia di Rimini (d'ora innanzi "Utilizzatore") tale software denominato "Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico" secondo le modalità definite nell'Accordo, allegato al presente Atto che definisce l'impegno delle parti rispetto all'erogazione e gestione del software, al trattamento e protezione dei dati e al rimborso delle spese di gestione.

Lo schema di "Accordo tra la Provincia di Modena e la Provincia di Rimini per l'utilizzo del modulo software per la gestione degli interventi del controllo faunistico" è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Evidenziato che l'accordo in parola ha l'obiettivo di regolare i rapporti relativamente all'utilizzo e alla gestione dell'applicativo "Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico" tra la Provincia di Modena, in qualità di erogatore, e la Provincia di Rimini, quale Ente utilizzatore.

L'accordo in parola prevede un contributo annuale forfettario di euro 500,00 alla Provincia di Modena a titolo di compartecipazione ai costi di gestione del sistema per le spese di mantenimento del software e dei relativi dati, presso datacenter certificati;

per l'anno corrente verrà richiesta una quota di euro 250,00, considerando che il software sarà attivato indicativamente il 01/07/2026.

Le entrate troveranno copertura finanziaria nel Peg 2026 e ha una durata di 3 anni con decorrenza specificata al momento dell'adesione, rinnovabili.

Pertanto, si provvederà con successivi atti all'accertamento dell'entrata.

Ritenuto di approvare, quindi, lo schema di Accordo allegato al presente atto, per la messa a disposizione da parte della Provincia di Modena alla Provincia di Rimini del software denominato "Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico".

Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) Per i motivi riportati in premessa, di approvare l'allegato schema di "Accordo tra la Provincia di Modena e la Provincia di Rimini per l'utilizzo del modulo software per la gestione degli interventi del controllo faunistico", parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2) Di dare atto che:
 - l'Accordo in parola ha efficacia e validità a tempo indeterminato con decorrenza specificata al momento dell'adesione;
 - i costi di adesione sono specificati al punto 5 dell'Accordo;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.
- 3) Di autorizzare il Dott. Raffaele Guizzardi, Direttore dell'Area Amministrativa, alla sottoscrizione dell'accordo allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che, alla sottoscrizione dell'Accordo per la Provincia di Rimini, provvederà Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, Dott. Maurizio Guidi, apportando quelle modifiche formali che, non intaccando la sostanza dell'Accordo, si renderanno eventualmente necessarie.
- 5) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA PROVINCIA DI RIMINI PER L'UTILIZZO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DEL CONTROLLO FAUNISTICO

In data 27/04/2026

la PROVINCIA DI MODENA, rappresentata dal Dott. Raffaele Guizzardi, Dirigente di Servizio Personale e Sistemi Informativi e Telematica

e

la PROVINCIA DI RIMINI rappresentata dal Dott. Pierpaolo Deluigi, Dirigente del Settore "Risorse Umane e finanziarie – Sistemi Informativi",

PREMESSO

- che la Provincia di Modena ha implementato un software per la gestione dell'attività degli operatori autorizzati dalla Provincia al controllo faunistico, conforme alla normativa nazionale e regionale;
- che la Provincia di Modena si rende disponibile a condividere il software, coerentemente alla logica del riuso, alle altre province del territorio regionale interessate ad utilizzarlo a supporto dei propri sistemi informativi;
- che il software consente di essere configurato multi-ente e garantisce la separazione logica dei dati di ciascun Ente, assicurando quindi agli operatori dei singoli enti l'accesso profilato e limitato ai propri dati;
- considerando anche che per le possibili future implementazioni ed adeguamenti normativi, può risultare conveniente condividere l'installazione di tale software su un'unica istanza, così da ottimizzarne le risorse elaborative e di gestione e che la Provincia di Modena si rende disponibile ad ospitare l'istanza multi-ente sui propri sistemi, dove già è implementata e funzionante, ottenendone così un possibile risparmio di risorse e una migliore sostenibilità nel tempo;
- la Provincia di Modena provvede la condivisione del software con altri enti, attraverso l'attivazione di un accordo d'uso. Ogni Ente aderente si impegna a provvedere, direttamente oppure per il tramite di un'impresa adeguatamente competente, ad attivare la configurazione iniziale e a gestirne la manutenzione;
- l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto dell'accordo

La Provincia di Modena per il tramite del proprio Servizio Personale e Sistemi Informativi e Telematica, mette a disposizione della Provincia di Rimini (d'ora innanzi "Utilizzatore") il software denominato *Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico* secondo le modalità definite nell'Allegato Tecnico A e nei successivi articoli.

2. Impegni delle parti.

La Provincia di Modena, in particolare si impegna a:

- garantire l'erogazione del software, accessibile via web agli operatori dell'utilizzatore e ai cittadini interessati, oltre che al personale amministratore di sistema dell'utilizzatore (o a fornitori da esso individuati) per le attività di manutenzione e configurazione;
- garantire il backup dei dati e del servizio;
- fornire una funzionalità di gestione delle credenziali di accesso degli utenti del territorio della Provincia di Rimini, tale che gli operatori dell'Ente possano, in autonomia, creare gli account e gestire l'autorizzazione all'accesso con il profilo del relativo ente, nonché eliminare gli account non più in uso in caso di cessazione di personale. Ai fini dell'adeguata gestione della profilazione di accesso ai dati, la Provincia di Modena si limiterà ad effettuare verifiche periodiche su account in uso ed accessi, per controllare che il sistema sia utilizzato correttamente;
- coordinare un tavolo, partecipato da tutti gli enti utilizzatori del sistema, per la valutazione di eventuali implementazioni ed aggiornamenti del software, oltre che per la suddivisione degli eventuali costi.

La Provincia di Rimini si impegna a:

- garantire ogni misura di sicurezza necessaria ad impedire ogni indebito accesso al servizio da parte di terzi non autorizzati, rimanendo unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi accadimento, furto, smarrimento delle credenziali e conseguente perdita della segretezza dei codici stessi, tenendo sollevata la Provincia di Modena da qualsiasi fatto, ivi compresa la manomissione, distruzione e cancellazione, conseguente a detta perdita;
- verificare periodicamente il corretto accreditamento al sistema del proprio personale e provvedere al loro aggiornamento;
- implementare i dati relativi agli operatori faunistici da abilitare sul sistema gestionale, secondo il criterio della pertinenza e non eccedenza con l'obiettivo di minimizzare le informazioni raccolte per consentire l'erogazione del servizio;
- garantire la manutenzione per il corretto funzionamento del software;

- partecipare al tavolo di coordinamento sopra citato, sostenendo gli eventuali costi per le implementazioni e aggiornamenti condivisi.

3. Trattamento dati.

L'utilizzatore è titolare dei dati personali gestiti dall'applicativo "*Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico*" e garantisce l'adeguatezza del trattamento dei dati alla disciplina del Regolamento 2016/679.

L'utilizzatore individua la Provincia Modena quale responsabile del trattamento dati contenuti nell'applicativo "*Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico*" secondo quanto indicato nell'Allegato B.

4. Durata

Il presente accordo ha durata di 3 anni con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo, rinnovabili.

Ciascun ente può recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 giorni.

5. Contributo

L'utilizzatore riconosce la somma annuale di euro 500,00 alla Provincia di Modena quale contributo annuale forfettario a titolo di compartecipazione ai costi di gestione del sistema di mantenimento del software e dei relativi dati, presso datacenter certificati, secondo la normativa vigente in materia. Per l'anno corrente verrà riconosciuta la quota di euro 250,00 considerando che il software sarà attivo indicativamente dal 01/07/2026.

Le parti

Provincia di Modena

Provincia di Rimini

(documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

Allegato B - Trattamento di dati personali

(Nomina Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR)

Il presente documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali relativi all'*Accordo per l'utilizzo del modulo software per la gestione degli interventi del controllo faunistico* tra la Provincia di Modena e la Provincia di Rimini (utilizzatore), come previsto dall'articolo 3 dello stesso Accordo.

Premesse

- (A) Il presente documento si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.
- (B) Per i fini del Regolamento UE 2016/679 la Provincia di Rimini (utilizzatore) é Titolare del trattamento dei dati necessari al conseguimento delle finalità e allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo, nelle forme e modalità di cui al presente documento;
- (C) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 La Provincia di Modena è individuata quale Responsabile del trattamento dei dati necessari all'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'Accordo, nelle forme e modalità di cui al presente documento;
- (D) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679;
- (E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

Le attività di trattamento di dati personali disciplinate dal presente Accordo sono specificatamente correlate **all'erogazione dei servizi di gestione dell'attività degli operatori autorizzati al controllo faunistico**.

In virtù di tale trattamento, la Provincia di Modena è nominata Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR, in quanto ha sviluppato, gestisce ed eroga il sistema informativo per la gestione del suddetto servizio.

La Provincia di Modena non è responsabile in alcun modo della pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti in virtù del principio di minimizzazione a carico del Titolare del presente Accordo.

Ai fini della trasparenza e della corretta qualificazione del trattamento, si precisa che i dati personali oggetto di trattamento comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: dati

identificativi degli operatori faunistici autorizzati, credenziali di accesso, dati relativi agli interventi effettuati, localizzazione degli abbattimenti e ogni altra informazione necessaria a documentare l'attività autorizzata dal Titolare.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle seguenti istruzioni

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Titolare del trattamento garantisce che:

2.1.1 i dati personali sono trattati solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto dell'Accordo e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Titolare del trattamento e a fronte di quanto disciplinato nel presente documento;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Titolare del trattamento, anche nel caso siano trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare del trattamento dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dal Titolare del trattamento e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare del trattamento e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia.

2.3 il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Titolare del trattamento cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta del Titolare, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma. Il registro dei trattamenti deve consentire, ove applicabile, la distinzione tra i trattamenti effettuati per conto dei diversi Titolari aderenti al sistema multi-ente, in modo da garantire tracciabilità, trasparenza e verificabilità.

2.5 il Responsabile del trattamento assicura la collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Titolare del trattamento intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.6 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento intenda introdurre o utilizzare, anche indirettamente, strumenti o componenti che implicino l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, automazione decisionale, apprendimento automatico, o altri sistemi idonei a incidere sulle modalità di trattamento dei dati, è tenuto a:

- informarne tempestivamente il Titolare, prima dell'adozione o integrazione tecnica;
- condividere con il Titolare ogni documentazione tecnica e valutazione d'impatto eventualmente svolta;
- garantire che tali tecnologie siano utilizzate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione e tutela dei diritti degli interessati;
- fornire, su richiesta del Titolare, ogni supporto utile per consentire una valutazione autonoma e preventiva dei rischi, anche in relazione alla normativa vigente in materia di protezione dei dati e intelligenza artificiale.

3. Le misure di sicurezza

- Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati;
- il Responsabile del trattamento si impegna a conservare, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate quali amministratori di sistema;
- il Responsabile del trattamento deve adottare, ove applicabile, misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza del servizio fornito al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato al sistema. Sarà cura del Titolare garantire la sicurezza delle postazioni informatiche da cui viene acceduto il servizio. Resta ferma la responsabilità del Titolare del trattamento in merito alla corretta gestione delle credenziali, alla revoca degli account non più utilizzati e alla sicurezza delle postazioni da cui il sistema è accessibile;

- conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017 e successive modificazioni;
- nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti

- Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Documentazione e rispetto

- Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle clausole costituenti il presente accordo.
- Su richiesta motivata del Titolare del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire la documentazione necessaria a dimostrare la conformità alle presenti clausole, anche ai fini di eventuali audit interni o richieste provenienti dall'Autorità di controllo.

6. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

- Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo, il Responsabile del trattamento può designare, nell'ambito delle attività di cui al par. 1 del presente documento, alla nomina di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa autorizzazione del Titolare del trattamento;

- il Titolare del trattamento concede al Responsabile del trattamento generale autorizzazione alla nomina di uno o più “sub-Responsabili” considerando assolto l’onere informativo a mezzo delle pubblicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- l’autorizzazione generale di cui al punto precedente è subordinata al possesso da parte del “sub-responsabile” dei seguenti requisiti:
 - a) sede legale in uno degli Stati membri dell’UE
 - b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
 - c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
 - d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
 - e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento siano disciplinate da atto scritto tra Responsabili e Sub-responsabile;
- qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, lo stesso stipula un accordo che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679;
- Il Responsabile del trattamento rimane responsabile nei confronti del Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal l'Accordo con esso stipulato. Il Responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile.
- Il Responsabile del trattamento si impegna, inoltre, a comunicare al Titolare un elenco aggiornato dei sub-responsabili effettivamente designati, almeno una volta all’anno o a seguito di modifiche rilevanti. Tale elenco potrà essere trasmesso anche per via telematica, in formato sintetico, salvo specifica richiesta del Titolare.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, se non nel rispetto della decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea il 10.07.2023.

8. Assistenza al Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9. Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. In particolare in caso di notifica della violazione il Responsabile coadiuva il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie senza ingiustificato ritardo, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e nell'adempiere all'obbligo di comunicazione della violazione di dati personali. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile fornisce supporto anche nella fase di valutazione dell'eventuale obbligo di notifica della violazione, ai sensi dell'articolo 33, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, mettendo tempestivamente a disposizione ogni informazione utile.

Allegato 1 - GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicato dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Soggetto Aderente”: Ente/Azienda che aderisce all’Accordo attuativo della Community Network Emilia-Romagna in materia di cybersecurity

Allegato Tecnico A)

Il software denominato Gestione interventi di caccia di selezione e-controllo faunistico, è un software open source ideato e sviluppato dalla Provincia di Modena, per la gestione dell'attività degli operatori autorizzati al controllo faunistico, conforme alla normativa nazionale e regionale.

Il software è concepito multi-utente e garantisce la separazione logica dei dati di ciascun Ente, assicurando quindi agli operatori dei singoli enti l'accesso profilato e limitato ai propri dati; gli amministratori di ciascun Ente utilizzatore possono infatti configurare in autonomia, con un apposito utente di amministrazione, il proprio sistema, con specifici set di parametri e possono gestire le utenze di accesso al sistema.

Il software è ospitato presso i server della Provincia di Modena, dislocati fisicamente nei datacenter di Lepida Scpa ed il servizio è esposto in rete mediante secondo le opportune misure di sicurezza.

L'utilizzatore potrà accedere, direttamente per il tramite dei propri amministratori di sistema oppure per il tramite di un'impresa adeguatamente competente, alla propria istanza per completarne la configurazione ed effettuare le operazioni di manutenzione. La Provincia di Modena rilascerà adeguate indicazioni e credenziali per l'accesso a fronte di specifica richiesta da parte dell'utilizzatore.

Disponibilità del servizio

Il servizio sarà disponibile ogni giorno della settimana e ad ogni ora, salvo i momenti in cui devono essere eseguite operazioni tecniche sui programmi e/o sull'infrastruttura, che verranno segnalati con qualche giorno di preavviso, salvo che si tratti di interventi di manutenzione urgente e non programmabile, indispensabili per il corretto funzionamento del software e delle restanti componenti dell'infrastruttura provinciale.

Gli interventi di manutenzione programmata verranno preventivamente concordati con il personale dei relativi uffici competenti, cercando di minimizzare il periodo di disservizio.

La Provincia di Modena provvede al salvataggio degli archivi e delle configurazioni all'interno dei propri spazi di backup, applicando le medesime politiche di backup applicate ai propri dati. In caso di eventi catastrofici e incidenti verificatosi per cause non imputabili alla Provincia di Modena, si provvederà a ripristinarli dal primo salvataggio utile, con le migliori tempistiche possibili, senza che possa essere richiesto alcun risarcimento danni.



Provincia di Modena

**Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA PROVINCIA DI RIMINI PER L'UTILIZZO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DEL CONTROLLO FAUNISTICO.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 2152/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 05/05/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Bilancio e Contabilità ordinaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA PROVINCIA DI RIMINI PER L'UTILIZZO DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DEL CONTROLLO FAUNISTICO.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 2152/2026 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 08/05/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 61 del 08/05/2026 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 08/05/2026

L'incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)